

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 69-bis)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PULCINI, ACIERNO, ADORNATO, AIMONE PRINA, ALOISIO, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BERTOTTI, BOFFARDI, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CAMOIRANO, CASTELLANETA, CAVALIERE, CECCONI, CENNAMO, CORNACCHIONE MILELLA, DEL GAUDIO, DIANA, DI LELLO FINUOLI, DI STASI, DUCA, EMILIANI, FERRANTE, FUSCAGNI, GATTO, GERARDINI, GIACCO, GIBELLI, INCORVAIA, LA CERRA, LANDOLFI, LA SAPONARA, LA VOLPE, LENTI, LUCCHESI, LUMIA, MAFAI, MAGRONE, MASELLI, MELANDRI, MERLOTTI, MOLINARO, MONTECCHI, LUIGI NEGRI, MAGDA NEGRI, NUVOLI, OBERTI, ODORIZZI, OLIVERIO, OLIVO, PAGGINI, PAOLONI, PECORARO SCANIO, PEPE, PERALE, PERICU, PERINEI, PEZZELLA, PEZZONI, POLLI, PORCARI, RAFFAELLI, REALE, RINALDI, RIVERA, SAIA, SALINO, SANDRONE, SBARBATI, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOTTO di LUZIO, SGARBI, SIDOTI, SINISCALCHI, SPINI, TORRE, UGOLINI, VIGNI, ZACCHERA, ZAGATTI

Introduzione dell'articolo 69-bis in materia di redazione e semplificazione degli atti legislativi

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponendo alla Giunta per il Regolamento l'esame della presente proposta, ci si ricollega all'iniziativa per la modifica all'articolo 72 della Costituzione (A.C. 1482, XII) ed a quella per la modifica al testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle

leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092 (A.C. 3388). Bisogna infatti dare seguito all'attuazione in questa sede della « riserva » contenuta nella pro-

posta di modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che fa espresso rinvio ai regolamenti parlamentari. Tale rinvio trova la sua *ratio* nella divisione dei poteri dello Stato in modo che ciascuna funzione (esecutivo, legislativo e giudiziario) sia garantita dalla propria autonomia. Così il Parlamento, che svolge la funzione legislativa, preserva l'esplicazione del suo potere attraverso atti interni (*interna corporis*) che disciplinano e dettano le regole del buon funzionamento dell'attività e del procedimento legislativo, regolando allo stesso tempo gli organi che compongono il Parlamento stesso e le funzioni da ognuno di questi esercitate.

In relazione a quanto premesso, ed in considerazione dell'obiettivo che si vuole raggiungere, cioè la chiarezza, la trasparenza e la riduzione del numero dei testi legislativi, oltre che l'efficacia sostanziale delle regole espresse nella citata proposta di modifica dell'articolo 72 della Costituzione, è opportuno apportare una innovazione ai regolamenti parlamentari laddove sono mancanti di espresse regole per la formulazione tecnica dei testi, visto che il nocciolo della questione si restringe al tecnicismo della compilazione e della sistemazione delle leggi. Soltanto modifiche apposite dei regolamenti parlamentari, ai quali necessariamente si adegua il potere

legislativo per l'esercizio delle proprie funzioni, possono consentire di risolvere realmente il problema. La presente proposta di modifica del Regolamento della Camera, consiste nella introduzione di un nuovo articolo 69-bis (corrispondentemente si prevede una analoga iniziativa per la modifica di quello del Senato articolo 103-bis) che disciplina alcune modalità per l'inserzione di novelle nei testi previgenti proprio al fine di non determinare, a causa di queste, l'aumento del numero delle leggi.

Inoltre la proposta rafforza il ruolo e la funzione della Commissione affari costituzionale e delle commissioni competenti. In tale contesto la Commissione affari costituzionale è la sede in cui è operato il giudizio sulla conformità delle proposte di legge alle norme costituzionali; le Commissioni competenti invece, hanno il compito di esaminare le proposte di nuove leggi filtrandole da possibili incongruenze sostanziali con leggi già esistenti e regolanti materie analoghe e allo stesso tempo per verificare se la nuova legge è stata redatta secondo i criteri tecnici ivi previsti.

Infine bisogna precisare che la presente proposta di modifica, si dovrà adeguare ad eventuali modifiche costituzionali legate alla emanazione diretta o indiretta delle leggi.

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — 1. La Commissione affari costituzionali controlla la conformità dei progetti di legge alle disposizioni di cui all'articolo 72 della Costituzione, prima che ne sia rinviato l'esame presso le Commissioni competenti.

2. I progetti di legge che recano modifiche di leggi o di provvedimenti legislativi vigenti devono essere formulati in termini integralmente sostitutivi delle disposizioni da modificare, che devono essere corrispondentemente abrogate. Le Commissioni competenti possono disporre che l'esame di tali progetti di legge sia limitato alle effettive modifiche o ad altre parti del testo salvo diverse disposizioni dell'Aula.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 90 del regolamento, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, la Commissione competente, dopo l'approvazione del progetto di legge e prima che di esso sia rinviato l'esame in Aula ai sensi degli articoli 82 e seguenti e prima che esso sia rinviato al Governo o trasmesso al Senato ai sensi dell'articolo 70, comma 1, coordina il testo approvato recante novelle con le disposizioni legislative previgenti secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

4. La Commissione competente stabilisce se titoli, articoli, commi o disposizioni di proposte o disegni di legge o di conversione di decreti-legge siano da considerarsi modifiche di legge in riferimento a materie contenute in leggi già esistenti anche ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione. In tal caso non sono ammissibili gli emendamenti riferiti a materie disciplinate in altre leggi vigenti.

La Commissione può anche procedere allo stralcio degli articoli relativi a materie disciplinate in altre leggi vigenti o relativi a materie non conformi al titolo della

legge. In tal caso può stabilire che la parte stralciata rientri in un apposito disegno di legge o di modifica di legge previgente.

5. Ai fini della redazione di emendamenti recanti novelle a leggi vigenti, nel caso non si ritenga opportuno riproporre tutta la legge integrata dalle novelle, devono osservarsi le seguenti regole:

a) gli emendamenti recanti titoli, articoli o commi aggiuntivi devono conformarsi alla impostazione del testo nel quale vengono inseriti;

b) gli emendamenti recanti novelle devono precisare il rapporto, di sostituzione, di modifica o di integrazione tra la norma previgente e la novella: essi si compongono di un periodo che termina con due punti, cui fa seguito la novella riprodotta fra virgolette, in apertura e in chiusura;

c) la modifica testuale deve essere della massima ampiezza possibile;

d) la novella, redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma numerato, di una lettera o di un numero, deve ripetere all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera;

e) sono ammesse solo le formule abrogative che rechino l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate;

f) sono ammessi solo riferimenti e rinvii normativi che precisino il contenuto della disposizione in esame ».